



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020
ASSE 10 – Inclusione sociale

Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”

Linea di Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”

Misura di solidarietà Calabria

Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020 e D.D. n. 6049 del 03.06.2020

CONVENZIONE

Tra

Il Comune di Vibo Valentia

e

L'esercente _____

Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020 e D.D. n.6049 del 03.06.2020, finanziata a valere sul PAC Calabria 2014-2020, Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3.

**Convenzione per l'utilizzo dei buoni dematerializzati denominati
"Misura di solidarietà Calabria" da parte dei destinatari**

T R A

Il Comune di Vibo Valentia, di seguito denominato "Comune", codice fiscale 00302030796, in persona del _____ ivi domiciliato per la carica nella sede comunale, in qualità di _____ che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D.L.vo 18/08/00 n. 267

E

L'esercente attività di _____ Ragione sociale _____, di seguito denominato " _____ " con sede in _____, Cod. Fisc./P.IVA _____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____

In esecuzione della DGR 44/2020 "Misura di solidarietà Calabria" - Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da covid-19, nonché del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____ e relativi allegati, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dei destinatari, dei Buoni spesa dematerializzati, denominati "Misura di solidarietà Calabria", per l'acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari, beni per l'igiene della persona, farmaci e parafarmaci) presso gli esercizi commerciali convenzionati che esercitano la vendita al dettaglio.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I Buoni spesa del valore di euro 25,00 (Euro venticinque/00) sono rilasciati dal Comune in attuazione e secondo le modalità previste dalla delibera Regionale n° 44/2020 e del Decreto Dirigenziale n° 6049 del 03.06.2020, nonché in conformità ai provvedimenti comunali (inserire estremi atti dell'Ente) e potranno essere spesi, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale e degli scontrini fiscali (non riscossi e/o riscossi) o degli scontrini non fiscali emessi, relativi alla cessione dei beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).

L'emissione della fattura e/o nota di debito potrà avvenire con cadenza mensile e/o al raggiungimento di un importo non inferiore ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla manualistica ed alla documentazione approvata con il decreto dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020 della Regione Calabria.

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti sottoindicati:

- prodotti alimentari;
- prodotti per la pulizia e l'igiene della casa;
- prodotti per l'igiene e cura della persona (esclusi prodotti per cosmesi e *maquillage*);
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci.

È escluso l'acquisto di bevande superalcoliche e tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei generi da *maquillage*, alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili per la casa e tutti gli altri prodotti che non siano ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'assegnatario accertando la sua identità e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 15/10/2020 o comunque per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, fatte salve ulteriori proroghe.

L'efficacia della convenzione è, in ogni caso, estesa fino alla completa rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti coinvolti.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Vibo Valentia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente

Per il Comune